



**Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica**

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro.

L'importo è determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

A chi si rivolge

Hanno diritto al Tfr:

- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.

Quali sono le modalità di pagamento

Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire **dal 31 maggio 2010** (articolo 12 della legge 122 del 2010).

In particolare, la norma dispone che l'indennità sia corrisposta:

- in **unico importo** se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 90.000 euro**;
- in **due importi** se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in **tre importi** se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 150.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Il pagamento in più rate dell'indennità **non si applica** nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest'ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce **Termini di pagamento**.

Come si ottiene

Il Tfr è corrisposto d'ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza.

Tfr ai superstiti

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del codice civile) il Tfr maturato fino a quel momento spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti

entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione del Tfr deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In assenza di tali beneficiari, il Tfr è attribuito agli eventuali eredi testamentari ovvero, ove non vi sia testamento, agli eredi legittimi.

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio la somma maturata a titolo di Tfr, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.

Termini di pagamento

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997). Pertanto il pagamento deve avvenire:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
- non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.). In questi casi, infatti, la citata legge 140 del 1997 prevede una sospensione del diritto al pagamento di 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio, trascorsi i quali l'Inpdap ha 90 giorni di tempo per provvedere alla liquidazione.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.

La somma spettante è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile e inviato al destinatario con lettera assicurata, oppure può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta del beneficiario.

Prescrizione del diritto

Il diritto al Tfr si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto all'Inpdap dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso.

È utile sapere

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999) determina in ogni caso l'iscrizione a una prestazione di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) poichè pari o superiore all'anno continuativo.

Quest'ultima andrà a costituire il cosiddetto montante che formerà la base del trattamento di fine rapporto insieme alle quote di Tfr maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.